



Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani

Coordinamento **FALCRI** Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia

FALCRI BNL – FALCRI Findomestic – FALCRI BNPP Succursale Italia
FALCRI BNPP Securities Services - FALCRI BNPP Lease Group – FALCRI BNL Positivity
FALCRI BNPP IP SGR - FALCRI Ifitalia – FALCRI BNPP REIM SGR
FALCRI BNPP PF - FALCRI ARTIGIANCASSA – FALCRI BIEFFE 5



IN ARRIVO IL "COLLEGATO"! LAVORATORE AVVISATO, MEZZO SALVATO!

Il 24 novembre scorso è entrata in vigore la Legge n.183 del 4.11.2010, il c.d. "Collegato Lavoro" in quanto provvedimento legislativo collegato alla Legge Finanziaria 2010.

Si tratta di una legge che interviene in modo dirompente, a detta di moltissimi giuristi, a modificare il processo del lavoro (articoli dal 410 al 412quater Codice Procedura Civile), alcuni istituti della riforma del lavoro (certificazione dei contratti, apprendistato, collaborazioni a progetto e agenzie per il lavoro ex D.lgs 276/2003), il lavoro a termine (impugnazioni e indennità ex D.lgs n. 368/2001), la disciplina dei licenziamenti (ex Legge n. 604/1966), l'ispezione del lavoro, il lavoro pubblico (contenzioso, comunicazioni obbligatorie, mobilità, ecc...) oltre ad aggiungere ulteriori misure che modificano in modo non meno essenziale i contributi figurativi, le certificazioni di malattia, i permessi e i congedi, le sanzioni "al sommerso", ecc...). La Legge 183 in altre parole è strettamente collegata alla ben nota Legge 30 /2003 e costituisce un ulteriore tassello della vasta e complessa riforma del mercato del lavoro in Italia, che ha peggiorato significativamente le condizioni di vita di giovani e meno giovani.

La FALCRI delle Aziende del Gruppo BNP Italia s'impegna a diffondere, per quanto possibile, tra tutte le lavoratrici e i lavoratori, gli aspetti principali di tale normativa, in particolare quelli più urgentemente e strettamente legati al lavoro precario.

Nei prossimi mesi indiremo assemblee nelle varie città, per spiegarne i principali effetti sulla vita lavorativa di tutti noi.

Da subito però possiamo dire, confortati dal parere di molti giuristi, che si tratta di una pessima legge per chi è stato assunto con contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro "a progetto" ecc.).

In un sospetto silenzio da parte della maggior parte delle "parti sociali" il Parlamento ha dovuto modificare il testo del "Collegato Lavoro" in seguito alle perplessità inviategli dal Presidente della Repubblica. Il testo finale però continua a mantenere il rischio di un gigantesco "colpo di spugna" che assolverà i datori di lavoro da tutti gli eventuali abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad avere un lavoro stabile e a tempo indeterminato.

Nei giorni scorsi sono stati lanciati diversi segnali d'allarme circa le molte novità negative che il c.d "Collegato Lavoro" ha voluto introdurre a danno dei lavoratori, e particolarmente chiari sono stati quelli lanciati dal prof. Alleva perché indicano assai bene quanto questa legge sia pericolosa per il destino centinaia di migliaia di lavoratori precari.

Ecco di cosa si tratta: *Fino ad ora, ossia fino all'entrata in vigore del "collegato lavoro", era possibile impugnare in giudizio i contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro "a progetto" ecc.), che presentassero illegittimità formali e sostanziali e chiederne la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi tempo successivo alla data di scadenza del contratto stesso, senza*

pericolo di incorrere nella "tagliola" del termine di decadenza di 60 giorni previsto, fin dalla legge n. 604/1966, per l'impugnazione di un normale licenziamento da un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Unico limite era quello della normale prescrizione, tra l'altro neppure invocabile nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, secondo i principi generali del nostro ordinamento che escludono la prescrizione per le azioni di nullità, anche se va detto che in questi casi la giurisprudenza individuava, in genere, nella mancata attivazione del diritto di impugnazione nell'arco di tre o quattro anni a partire dalla fine del contratto, una sorta di accettazione della sua risoluzione per "mutuo consenso".

Quel che deve sapersi è che questa nuova decadenza vale per tutti i contratti, anche quelli in somministrazione, se si vuole far valere la titolarità del rapporto in capo all'utilizzatore e la stabilizzazione del rapporto con lui e che un'eguale decadenza è prevista anche in caso di passaggio di azienda per impugnare la cessione del contratto.

*Oltre a questa decadenza, la nuova legge, ne pone, poi, un'ulteriore: **decorsi i 60 giorni dalla impugnazione, essa perderà effetto se entro i successivi 270 giorni non verrà depositato il ricorso davanti al giudice.** Questo può apparire un lasso di tempo sufficiente, ma può non esserlo quando risulti difficile raccogliere gli elementi necessari ad impugnare ad esempio falsi trasferimenti di rami d'azienda, o conoscere comunque tutte le circostanze utili ad una piena difesa. Ciò è tanto vero che, in precedenza, la legge consentiva, persino nel caso di licenziamento per il quale doveva esser fatta l'impugnazione nei 60 giorni, **d'iniziare poi la causa nell'arco dei 5 anni successivi.***

Se già è grave che queste modifiche, stravolgendo addirittura principi cardine del nostro diritto, rendano d'ora in poi ai lavoratori ben più difficoltosa la tutela dei loro diritti, con l'unico scopo di favorire i datori di lavoro, ancor più grave risulta il suo effetto su tutti i contratti passati, perché essa finisce col realizzare una vera e propria "sanatoria generale".

Cosa accade, infatti, per i contratti precari illegittimi già scaduti negli anni passati e comunque prima dell'entrata in vigore del "collegato lavoro"?

Il legislatore non potendo, per evidenti ragioni di costituzionalità, stabilire una semplice cancellazione retroattiva del diritto d'impugnazione di rapporti precari già scaduti, ha previsto, invece, che possano essere ancora impugnati, ma solo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.** Ciò si evince nell'articolo 32 comma IV, lettere b e d. **Morale: ora o mai più!

Centinaia di migliaia di lavoratori assunti negli anni passati con contratti precari illegittimi, spesso ignari di tale illegittimità, e che avrebbero potuto liberamente nei mesi e persino negli anni futuri richiedere la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato domandando al giudice la riammissione al lavoro a tempo indeterminato, perderanno, allora, definitivamente questo loro diritto se non verranno subito a conoscenza della illegittimità del loro contratto e se non provvederanno ad impugnarlo entro gli indicati 60 giorni.

Risulterà cioè precluso, trascorsi da adesso 60 giorni, a queste centinaia di migliaia di lavoratori di far trasformare il vecchio contratto precario illegittimo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato valido per il passato e per il futuro.

Si realizzerà, in tal modo, un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad avere, di regola - come la legge nazionale e quella comunitaria prevedono - un rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.

La FALCRI invita tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e/o di somministrazione a verificare, anche attraverso le sue strutture, la presenza nel contratto di lavoro scaduto o in scadenza d'incongruenze suscettibili di impugnazione dello stesso.

La FALCRI ricorda che tutti i precari dovranno spedire l'eventuale lettera d'impugnazione entro il 23 gennaio 2011.

Seguiranno altri comunicati in materia.

Roma, 20.12.2010

**Coordinamento FALCRI Aziende del
Gruppo BNP Paribas in Italia**